

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAN, GAGLIARDI

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di occupazione
della sede stradale

Presentata il 18 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) prevede un limite all'occupazione dei marciapiedi « da parte di chioschi, edicole od altre installazioni (...) fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza di fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni lunga non meno di 2 m ».

Si osserva che tale norma deve essere applicata su tutto il territorio nazionale senza alcun distinguo tra zona e zona, mentre, notoriamente, l'economia del nostro Paese è molto diversificata geograficamente. Ad esempio, la norma sopra in-

dicata, ha un indubbio forte impatto negativo nelle zone turistiche dove un numero elevato di *dehor* dei pubblici esercizi, è considerato illegittimo con l'entrata in vigore della norma sopra indicata.

Si ritiene pertanto opportuno che, pur restando una norma di carattere generale, si possano adottare, da parte delle amministrazioni comunali, dei piani regolatori in deroga, vincolati a determinati limiti, al fine di interpretare nel modo migliore le esigenze economiche del territorio.

Si propone pertanto, con un unico articolo, l'adozione di strumenti di regolamentazione autonoma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo codice della strada) è aggiunto il seguente periodo: « I comuni possono adottare dei piani regolatori in deroga alla disposizione di cui al presente comma a condizione che sia comunque garantita una adeguata circolazione dei pedoni e delle persone con limitata ed impedita capacità motoria ».